

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICI ARTISTICI

(D.R. n. 278 del 2.5.2013)

Art. 1 Istituzione della Scuola

1. È istituita presso l'Università degli Studi di Macerata, ai sensi del d.m. 31 gennaio 2006 recante "il riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" e dell'art. 23, comma 1, dello Statuto, la Scuola di specializzazione in Beni storici artistici, che conferisce il diploma di specialista in Beni storici artistici.
2. La Scuola si propone come corso di studi successivo alla Laurea magistrale e/o specialistica (biennio) o equiparata ai sensi dell'ordinamento previgente al d.m. n. 509/1999.
3. La Scuola può concludere, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 31 gennaio 2006, convenzioni con altre università interessate per la gestione della Scuola stessa.
4. Sede amministrativa della Scuola resta comunque l'Università di Macerata.

Art. 2 Numero iscritti

1. Il numero massimo di studenti che possono essere ammessi alla Scuola, in ogni anno accademico, è stabilito in 20.
2. Sarà comunque possibile accettare ulteriori 10 iscrizioni, oltre al numero indicato al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui le domande pervengano da soggetti appartenenti ad enti pubblici o privati convenzionati con la Scuola.
In ogni caso il numero degli iscritti non potrà essere superiore a 30 per anno accademico.
3. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 3 Durata

1. Il corso di studio ha durata di due anni accademici e prevede l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stage formativi, secondo quanto previsto dal piano di studi.

Art. 4 Obiettivi

1. La Scuola, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del regolamento didattico di Ateneo, si propone di formare specialisti nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico dal Tardo-antico al Contemporaneo.
2. È a tal fine previsto l'approfondimento delle conoscenze di carattere storico e artistico, nonché l'acquisizione di competenze specifiche di carattere giuridico, amministrativo ed economico. Gli specializzati dovranno essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità in ambito pubblico e privato.

Art. 5 Requisiti di ammissione

Alla Scuola, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del regolamento didattico di Ateneo, possono accedere:

a - coloro che sono in possesso del titolo di:

- Laurea magistrale o specialistica in Storia dell'arte (classe LM/89; classe 95/S);
- Laurea magistrale o specialistica in Architettura

(classe LM/4; classe 4/S; classe LM 3; classe 3/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Conservazione dei beni culturali

(LM/10, LM/11, LM/89; classi 10/S, 12/S, 95/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Economia per le arti, la cultura e la comunicazione

(classe LM/76; classe 83/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Lettere

(classi LM/10, LM/11; classi 10/S, 12/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Lingue e civiltà orientali

(classe L/89; classe 95/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Scienze della formazione primaria o in Scienze turistiche

(classe LM/49; classe 55/S)

-Laurea magistrale o specialistica in Storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali

(classe LM/10; classe 10/S)

- Laurea magistrale o specialistica in Storia e conservazione dei beni culturali

(classi LM/11, LM/89; classi 12/S, 95/S)

Tra i possessori del Diploma delle classi delle lauree sopra elencate, sono ammessi al concorso di ammissione coloro che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola, anche con eventuali debiti formativi, previa valutazione dei *curricula* personali da parte del Consiglio della Scuola.

- I settori scientifico-disciplinari dell'ambito caratterizzante sono i seguenti:

L-ART/01 – Storia dell'arte medievale; L-ART/02 – Storia dell'arte moderna; L-ART/03 – Storia dell'arte contemporanea; L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro; ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento; ICAR/19 – Restauro; SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; IUS/10 – Diritto amministrativo.

- I settori scientifico-disciplinari degli ambiti affini della Scuola sono i seguenti:

L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro; ICAR/16 – Architettura degli interni e allestimento; ICAR/19 – Restauro; CHIM/12 – Chimica dell'ambiente e dei beni culturali; FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina); SECS-P/07 – Economia aziendale; SECS-P/10 – Organizzazione aziendale; SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi; IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico; IUS/14 – Diritto dell'unione europea.

b. coloro che sono in possesso di un Diploma di laurea (DL) del precedente ordinamento quadriennale, che presentino un certificato di equipollenza della laurea a quelle magistrali (LM) e/o specialistiche (LS), di cui al comma a), anche con eventuali debiti formativi, previa valutazione dei *curricula* personali da parte del Consiglio della Scuola.

c. coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, equipollente alla laurea magistrale o specialistica richiesta per l'accesso alla Scuola.

L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla Scuola.

I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini comunitari e rientrano nello stesso contingente di posti.

Art. 6
Modalità di ammissione

1. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame.
2. La tipologia e i contenuti della prova d'esame vengono decisi annualmente dalla Scuola.
3. La valutazione dei titoli avviene secondo i criteri predeterminati nell'apposito bando e tiene in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

Art. 7
Ordinamento didattico

1. Gli insegnamenti propri della Scuola, in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 3 al D.M. 31 gennaio 2006, sono articolati nei seguenti ambiti:

ambito Storico-artistico

ambito di Museografia e museologia

ambito di Conservazione, diagnostica, restauro

ambito di Economia, gestione e comunicazione

ambito di Legislazione relativa ai beni culturali

ambito di Legislazione relativa ai beni culturali

I settori scientifico-disciplinari afferenti agli ambiti sopra indicati sono più precisamente i seguenti:

Ambito 1 – Storia dell'arte
LART/01 Storia dell'arte medievale Cfu 8
LART/02 Storia dell'arte moderna Cfu 8
LART/03 Storia dell'arte contemporanea Cfu 6
LART/04 Museologia e critica artistica e del restauro Cfu 8

TOTALE Cfu 30

Ambito 2 – Museografia e museologia

LART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
Cfu 4

ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
Cfu 3

TOTALE Cfu 7

Ambito 3 – Conservazione, diagnostica, restauro

LART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
Cfu 3

ICAR/19 Restauro
Cfu 2

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
Cfu 2

FIS/07 Fisica applicata ai beni culturali e ambientali
Cfu 2

TOTALE Cfu 9

Ambito 4 – Economia, gestione e comunicazione

SECSP/07 Economia aziendale
Cfu 3

SECSP/08 Economia e gestione delle imprese
Cfu 6

SECSP/10 Organizzazione aziendale
Cfu 3

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Cfu 3

TOTALE Cfu 15

Ambito 5 – Legislazione relativa ai beni culturali

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Cfu 4

IUS/10 Diritto amministrativo Cfu 3
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea Cfu 2

TOTALE Cfu 9

Stage e tirocini Cfu 30

Prova finale Cfu 20

TOTALE

Cfu 120

2. Alcuni segmenti dell'attività didattica potranno essere svolti presso qualificati istituti di ricerca scientifica, strutture pubbliche e private operanti nel settore della tutela e della valorizzazione dei beni storici artistici, previa stipula di appositi accordi e convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti per attività didattiche speciali.

3. La frequenza ai corsi e alle altre attività è obbligatoria.

Le assenze non possono superare il 30% del monte ore annuale, salvo i casi previsti dal regolamento didattico di ateneo.

L'obbligo di frequenza potrà essere ulteriormente ridotto ove il Consiglio della Scuola, in base ad idonea documentazione, riconosca l'attinenza di attività svolte successivamente al conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione alla Scuola in Italia o all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

4. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della Scuola, periodi di studio in Italia o all'estero, in base a programmi concordati con istituzioni scientifiche, imprese e altre istituzioni italiane o straniere.

5. Nel corso del biennio lo specializzando è tenuto a superare tutti gli esami previsti, di cui almeno 6 per il passaggio dal primo al secondo anno. Se al termine del I o del II anno lo specializzando non avrà sostenuto il numero di esami rispettivamente indicati, dovrà iscriversi all'anno successivo in qualità di "ripetente".

6. Non è ammessa l'iscrizione per più di due volte allo stesso anno di corso.

7. Le attività di stage e tirocinio conferiscono 30 crediti formativi; il Consiglio della Scuola, in base ad idonea documentazione, può riconoscere attività svolte, in Italia o all'estero, successivamente al conseguimento della laurea richiesta per l'ammissione alla Scuola.

8. Per l'ammissione alla prova finale gli specializzandi devono aver conseguito 70 CFU dei Corsi e i 30 CFU delle attività di stage e tirocinio.

9. Il diploma di specialista in Beni storici artistici viene conferito a seguito di una prova finale consistente nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto delle valutazioni riportate negli esami inerenti alle singole discipline di studio e ad eventuali altre attività della Scuola.

Art. 8

Organi della Scuola

Sono organi della Scuola il Consiglio, il Direttore e il Comitato di indirizzo.

Art. 9

Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

a. il Direttore, che lo presiede;

b. i docenti della Scuola, aventi ruolo presso l'Università di Macerata in qualità di professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori anche non confermati;

c. i titolari di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento;

d. due docenti del Consiglio della classe unificata delle Lauree in Beni Culturali, designati dal Consiglio medesimo;

e. due specializzandi, eletti dagli studenti della Scuola.

2. Il Consiglio conduce e coordina le attività della Scuola, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. Approva le proposte di convenzioni con enti pubblici e privati di cui all'art. 12, presentate dal Direttore, ed autorizza la loro trasmissione agli organi accademici competenti.

3. Il Consiglio, per ciascun anno accademico, determina nel Manifesto degli Studi l'organizzazione didattica e delibera sulle modalità di ammissione alla Scuola, di cui all'art. 6.

Art. 10

Direttore

1. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola; convoca e presiede il Consiglio e il Comitato di indirizzo di cui all'art. 11, predispone i relativi ordini del giorno e provvede ad attuare le loro deliberazioni; promuove la stipula delle convenzioni inerenti all'attività della Scuola.

2. Il Direttore è eletto dal Consiglio, a maggioranza dei componenti dello stesso, tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell'Università degli Studi di Macerata; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile, di norma, per un ulteriore triennio.

3. Il Direttore può, sentito il parere del Consiglio, designare fra i membri del Consiglio stesso che rivestano la carica di professori ordinari, straordinari o associati, di cui alle lettere a) o c) dell'art. 9, un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11
Comitato di indirizzo

1. Il Comitato di indirizzo della Scuola è composto da:
 - a. il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b. una rappresentanza dei componenti il Consiglio della Scuola, designati per ogni anno accademico dal Consiglio medesimo tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 9;
 - c. una rappresentanza degli enti pubblici e privati convenzionati con la Scuola.
2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri al Consiglio della Scuola in merito alla programmazione dell'attività didattica, allo svolgimento di stage e tirocini e all'organizzazione delle iniziative didattiche integrative.

Art. 12
Personale Tecnico Amministrativo

1. Alla Scuola viene assegnato un Segretario Amministrativo.
2. Fanno parte della Scuola le unità di personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario indicate nel decreto rettorale di costituzione ed in quelli successivi, emanati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il Segretario Amministrativo, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva ed assiste gli organi della Scuola nello svolgimento delle rispettive competenze.
4. Il Segretario Amministrativo partecipa al Consiglio e al Comitato di indirizzo con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 13
Convenzioni

L'Università di Macerata, su proposta del Consiglio della Scuola, può stipulare convenzioni con altri enti universitari, enti pubblici o privati.

Art. 14
Tasse e imposte

1. Le tasse e i contributi per l'iscrizione alla Scuola sono stabiliti dall'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, secondo le vigenti disposizioni di legge.